



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 28 aprile 2016
AC/et

Egregio Signor
dott. Ugo Rossi
Presidente
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Egregio Signor
dott. Alessandro Olivi
Vice Presidente e Assessore
allo sviluppo economico e lavoro
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. Claudio Moser
Dirigente Dipartimento Sviluppo
economico e lavoro
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

OGGETTO: proposta di delibera della Giunta provinciale concernente "Definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione e l'autorizzazione, da parte dei comuni, di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 17/2010": espressione parere.

Con la presente si segnala che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta tenutasi il giorno 27 aprile 2016, ha discusso in merito alla proposta di delibera della Giunta provinciale concernente "Definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione e l'autorizzazione, da parte dei comuni, di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 17/2010" ed espresso, rispetto al documento recapitato con nota prot. n. 149163 dd. 22.03.2016,

parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti osservazioni,

già analizzate e sostanzialmente condivise con la Dirigente ed i Funzionari presenti alla seduta:

articolo 2

lett. a) e b) si propone di sostituire la congiunzione "e" (associazioni di produttori e di categoria) con la disgiunzione "o";



articolo 3:

lett a) si ritiene il presupposto dell'ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale della provincia o delle regioni limitrofe per la partecipazione al mercato troppo ampio e si propone di circoscrivere lo stesso all'ubicazione nell'ambito della provincia o delle province confinanti;
lett. b) al fine di garantire la connotazione del mercato contadino come un mercato di filiera corta si ritiene che la possibilità di vendere prodotti agricoli di altre aziende debba essere limitato alle aziende in possesso dei requisiti di localizzazione (provincia o province confinanti) come sopra proposti;

articolo 4:

al fine di garantire la regia e l'assoluta trasparenza nell'individuazione delle imprese agricole aspiranti alla partecipazione al mercato, anche sulla scorta dell'esperienza maturata negli anni dal Comune di Trento, si ritiene opportuno che venga mantenuta la possibilità che la selezione delle imprese possa competere al Comune anche nell'ipotesi in cui la gestione venga affidata ad altro soggetto.

Tra i contenuti del disciplinare si riterrebbe altresì opportuno prevedere la possibilità di prevedere, in linea con quanto previsto dal D.M. 20 novembre 2007 la possibilità di partecipazione occasionale al mercato di:

- a) aziende agricole (ex art. 3) italiane extraregionali per l'incontro di culture e tradizioni;
- b) artigiani che possano valorizzare i prodotti del territorio;
- c) in relazione alla normativa in divenire sull'argomento, onlus, soggetti che operano nella cooperazione internazionale e appartenenti all'economia solidale (con procedure semplificate).

articolo 5:

si propone di riformulare la previsione come segue:

1. il soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) presenta domanda di autorizzazione all'allestimento del mercato allegando il disciplinare di funzionamento del mercato stesso redatto sulla base dei requisiti previsti da presenti criteri.
2. Il comune valuta la richiesta e la documentazione pervenuta in considerazione del tessuto economico-sociale esistente, della presenza di spazi adeguati, dell'accessibilità da parte dei consumatori e della disponibilità di spazi di parcheggio per i mezzi dei partecipanti al mercato, nonché dei vincoli e delle limitazioni imposti per motivi di polizia stradale, igienico sanitari o dei divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana.
Qualora la documentazione sia carente il comune richiede l'integrazione.
Acquisita tutta la documentazione o in caso di documentazione presentata completa il comune autorizza il mercato.
Nel caso l'iniziativa non sia rispondente ai requisiti previsti adotta un provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione.
Il termine sul procedimento avviato con presentazione della domanda di autorizzazione è individuato in 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa; decorso inutilmente il termine tale istanza s'intende accolta.
3. Qualora l'area di svolgimento del mercato sia pubblica il comune provvede ad attuare modalità di pubblicizzazione della richiesta pervenuta per acquisire eventuali osservazioni in merito.
4. E' fatta salva la facoltà del Comune di decidere di istituire un mercato agricolo sull'area pubblica anziché dare corso alla procedura autorizzatoria.
5. Le modalità sopra indicate non si applicano a mercati istituiti occasionalmente (che non si svolgono con una periodicità fissata).



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

articolo 7:

si ritiene opportuno che il disciplinare possa prevedere in relazione a inadempimenti imputabili alle imprese partecipanti al mercato ivi declinati la sospensione dalla partecipazione per una o più giornate ad opera del gestore (sia esso il comune o altro soggetto di cui all'art. 2 comma 1 lett. b)) e, nei casi più gravi, la sua esclusione.

La formulazione del medesimo art. 7, comma 3: *"E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 53, comma 1, dall'articolo 58, comma 1, primo periodo della legge provinciale"* risulta chiara per quanto concerne la possibilità di sanzionare la mancanza di autorizzazione per l'organizzazione di un mercato agricolo (art. 53 c. 1), mentre risulta difficile comprendere a quali violazioni si riferisca la possibilità di applicare l'art. 58 c.1 primo periodo (violazioni delle ulteriori disposizioni della legge). Sarebbe quindi utile declinare i casi in cui è applicabile l'art. 58 c.1 e chiarire se tale fattispecie sia riferibile anche a violazioni delle disposizioni richiamate nei disciplinari approvati dai Comuni o alle convenzioni stipulate dagli stessi (in relazione alla previsione dell'art. 7 c. 2 dello stesso allegato).

A disposizione per ogni chiarimento ritenuto opportuno, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena





Seduta di data: 27 aprile 2016

Progressivo: 26/2016

Punto odg: 3

Quorum funzionale: 13/25

Votazione: ore 16.06

Presenti: 25 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Enrico Lenzi, dott.ssa Monica Mattevi, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, dott.ssa Laura Ricci, Fulvio Ropelato, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

Assenti: 5 (dott. Alessandro Andreatta, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), Stefano Moltrer)

➤ **Votanti:** 21

✓ **Favorevoli:** 21 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, Enrico Lenzi, dott.ssa Monica Mattevi, Gianni Morandi, Roberto Oss Emer, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 0

➤ **Non votanti:** 4 (Daniele Biada, Christian Girardi, dott. Adalberto Mosaner, dott.ssa Laura Ricci)

Dichiarazioni a verbale:

■ nessuna

□ vedi allegato

Note: alle ore 14.58 entra Daniele Biada/alle ore 15.28 esce Alessandro Andreatta e alle ore 15.29 esce Stefano Moltrer.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna

